



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 231

Bidiemme Costruzioni srl

PARTE SPECIALE B

Sistema di Gestione della Sicurezza sul lavoro

Adottato dalla società con deliberazione n. ---- del 28/07/2025

1. Scopo del SGS

La presente parte del Modello 231 (Parte Speciale B) riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25 septies, ossia i reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione della Sicurezza applicato dalla Società e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza. Tale parte del Modello è implementata in conformità a quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 81/2008.

La presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui indipendenti e i collaboratori sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- il Documento di Valutazione dei Rischi con annessi allegati;
- tutte le procedure/istruzioni/disposizioni aziendali poste in essere in materia di sicurezza/igiene sul lavoro.

2. Tipologia dei reati previsti

L'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123 ha introdotto nel Decreto 231 l'art. 25-septies, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (se l'Ente viene condannato per uno dei delitti di cui alla presente parte speciale, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno nonché una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote).

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nel citato art. 25- septies.

– **Omicidio colposo (art. 589 c.p.):** Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione

delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

– **Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma c.p.):** Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Euro seicentomila. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da Euro duecento quarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da Euro seicentomila a due milioni quattrocentomila. Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da Euro quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da Euro un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Per quanto riguarda la disciplina in materia antinfortunistica, nello specifico, è richiesta l'osservanza non solo di tali norme ma anche dell'articolo 2087 c.c., laddove vengano omesse quelle misure e quegli accorgimenti tali da consentire una più efficace tutela delle integrità fisica dei lavoratori.

3. Attività a rischio

La tabella che segue consente di identificare, nei diversi processi aziendali, le attività a rischio potenziale, dalle quali possono derivare potenziali cause di reato. È importante sottolineare che in questa area di rischio, l'amministratore della Società, così come nessun collaboratore, risulta condannato ovvero inquisito per le fattispecie di reato di cui trattasi. È altresì il caso di evidenziare che la società è dotata di DVR in corso di validità e di certificazione UNI EN ISO 45001:2023, che unitamente alla presente parte speciale B allegata al MOG 231 formano il sistema integrato di tutela e sicurezza sul lavoro di cui la società ha inteso dotarsi.

PROCESSO	ATTIVITA' A RISCHIO	POTENZIALI CAUSE DI REATO
Valutazione dei rischi e programma di miglioramento	Redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi	Mancata individuazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione
	Definizione e gestione del programma delle misure.	Incidente che si verifica a fronte di un rischio per il quale erano previsti interventi ma non erano stati eseguiti. Assenza di vigilanza nell'attuazione del programma
	Predisposizione del bilancio previsionale aziendale	Mancata destinazione di risorse per l'attuazione del programma
Aggiornamento normativo	Identificazione ed esegesi delle norme	Incidente che si verifica in ambiti regolati da specifiche norme di legge non conosciute dall'azienda
	Attuazione e controllo delle attività di adeguamento	Incidente che si verifica in ambiti regolati da specifiche norme di legge conosciute dall'azienda ma non applicate o applicate in modo errato
Gestione emergenze	Redazione aggiornamento e diffusione del piano di emergenza	Mancata adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, dell'evacuazione dei lavoratori e del pronto soccorso in azienda
	Nomina e formazione degli addetti all'emergenza	Mancata formazione dei lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze. Non presenza di addetti al momento dell'incidente
	Addestramento emergenze	Assenza di istruzioni per l'abbandono delle aree pericolose in caso di emergenza
Sorveglianza Sanitaria	Gestione della verifica di idoneità dei lavoratori	Incidente dovuto alla non idoneità dei lavoratore alla mansione
	Aggiornamento del protocollo sorveglianza sanitaria	Malattia professionale non indagata dal medico competente per assenza di informazioni sui rischi di mansione o sulle attività specifiche dell'addetto nell'ambito della mansione
Formazione lavoratori	Formazione lavoratori	Mancata formazione sui rischi e sulle modalità operative
	Formazione interinali e stagionali	
	Nuove assunzioni	
	Cambi mansioni	
	Modifiche processo o attrezzature o sostanze	
Gestione incidenti e infortuni	Analisi eventi e definizione azioni correttive	Mancata attuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione al verificarsi di un evento che non ha causato infortuni, o ne ha causato di lieve entità, solo per circostanze casuali

PROCESSO	ATTIVITA' A RISCHIO	POTENZIALI CAUSE DI REATO
Contratti d'appalto e d'opera	Qualifica dei fornitori	Assenza di verifica dell'idoneità tecnico professionale del fornitore
	Informazioni sui rischi, misure di prevenzione ed emergenza	Carenza di informazioni ai fornitori sui pericoli esistenti nelle aree nelle quali opera o sui divieti
	Vigilanza sull'operato dei fornitori	Conseguenze per lavoratori dovuta ad omessa vigilanza sulle misure di prevenzione
	Valutazione dei rischi per interferenze	Mancata analisi dei rischi correlati alla presenza contemporanea di diversi fornitori o dall'attività dell'azienda in presenza di fornitori
Acquisto impianti, macchine ed attrezzature	Definizione specifiche di acquisto	Utilizzo di attrezzature non a norma o non conformi o con presenza di rischi palesi all'atto dell'installazione
	Collaudi e/o verifiche prima dell'installazione	
	Conservazione manuali d'uso e/o manutenzione	Assenza o non disponibilità di strumenti informativi per la gestione dei rischi in alcune attività (ad esempio di manutenzione)
	Gestione formazione ed informazione dei lavoratori	Assenza di informazione degli operatori sui rischi e sulle modalità operative per la nuova macchina/attrezzatura/impianto
Acquisto sostanze pericolose	Gestione schede di sicurezza e valutazione del rischio	Malattia professionale per esposizione a sostanze pericolose in assenza di una valutazione preliminare o senza prevedere misure di prevenzione e protezione
	Modalità di deposito ed utilizzo	
	Informazione lavoratori	Assenza di informazione sui rischi o sulle modalità di primo soccorso
Modifica strutture, impianti e processi	Definizione e/o progettazione di modifiche di processo, di lay-out o strutturali	mancata applicazione del codice etico per il controllo preventivo del rischio
Manutenzione	Esecuzione e registrazione delle verifiche periodiche su attrezzature e impianti che possono generare incidenti	Assenza o carenza di attività di manutenzione, verifica e controllo
	Esecuzione e registrazione delle verifiche periodiche sui presidi di prevenzione e protezione	
	Controllo dispositivi di sicurezza macchine	Assenza di interventi su fattispecie di rischio segnalate
Luoghi di lavoro	Verifica dello stato dei luoghi di lavoro	Mancata vigilanza sulla idoneità di strutture e luoghi di lavoro
Gestione DPI	Scelta dei DPI	Scelta di DPI non adeguati ai rischi
	Distribuzione, manutenzione e informazione sull'utilizzo dei DPI	Mancata fornitura, manutenzione o sostituzione dei DPI
	Formazione e controllo dei lavoratori	Mancata informazione sul corretto utilizzo dei DPI

4. Principi generali di gestione dell'area di rischio

E' predisposto un adeguato sistema di designazioni o deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza secondo i principi di:

- effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
- idoneità tecnico-professionale del delegato;
- vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza;
- certezza, specificità e consapevolezza.

La designazione / delega di funzioni da parte del datore di lavoro deve:

- risultare da atto scritto recante data certa;
- essere diretta ad un soggetto che possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- essere accettata dal delegato per iscritto.

Il soggetto delegato deve essere consapevole delle funzioni ad esso delegate.

5. Compiti e responsabilità dei preposti

Sono presenti disposizioni organizzative emanate ed approvate dagli organi societari delegati che definiscono in funzione dei ruoli e delle competenze, le responsabilità dei preposti in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il preposto deve essere informato delle responsabilità ad esso attribuite e adeguatamente formato al fine di possedere tutti i requisiti di professionalità e conoscenza esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni richieste.

6. Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione

Sono presenti disposizioni organizzative emanate ed approvate dagli organi societari delegati che disciplinano ruoli, responsabilità e modalità di gestione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'organizzazione, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia.

In particolare devono essere rispettati:

- i requisiti e gli skill specifici del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
- le competenze minime, il numero, i compiti e le responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso;
- il processo di nomina e la relativa accettazione da parte del Medico Competente.

7. Attività di monitoraggio e di verifica

Viene garantito il monitoraggio sistematico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano la misura dell'efficacia e efficienza aziendale nella gestione della sicurezza e nella prevenzione. A tale proposito sono individuati specifici indicatori di performance relativamente alle attività di gestione del Sistema di Prevenzione e Protezione. Tali dati sono raccolti annualmente dal RSPP, presentati alla Direzione Aziendale e ai rappresentanti dei lavoratori e trasmessi all'Organismo di Vigilanza. Il RSPP procede anche ad un'analisi sistematica di tali dati per la individuazione di eventuali azioni preventive o correttive.

Periodicamente il RSPP effettua una verifica sistematica relativamente a:

- lo stato di attuazione delle misure adottate atte a mitigare il rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori della loro efficacia;
- la conformità alle prescrizioni legali.

I risultati di tale verifica sono presentati alla Direzione Aziendale e trasmessi all'Organismo di Vigilanza.

8. Flussi informativi

La Società ha definito apposite modalità al fine di assicurare una corretta gestione delle comunicazioni attinenti la sicurezza, sia quelle provenienti e dirette all'esterno sia quelle interne tra i differenti livelli e settori dell'azienda.

9. Coinvolgimento del personale

La Società è convinta che il processo di prevenzione e miglioramento della sicurezza debba vedere coinvolto tutto il personale aziendale. A tale fine ogni lavoratore è incoraggiato a segnalare al proprio responsabile di funzione o direttamente al RSPP eventuali anomalie o proposte di miglioramento. Tali segnalazioni sono raccolte dal RSPP che provvede ad effettuarne un'analisi ed è responsabile di mettere in atto le eventuali azioni conseguenti; la decisione presa in merito è registrata da RSPP.

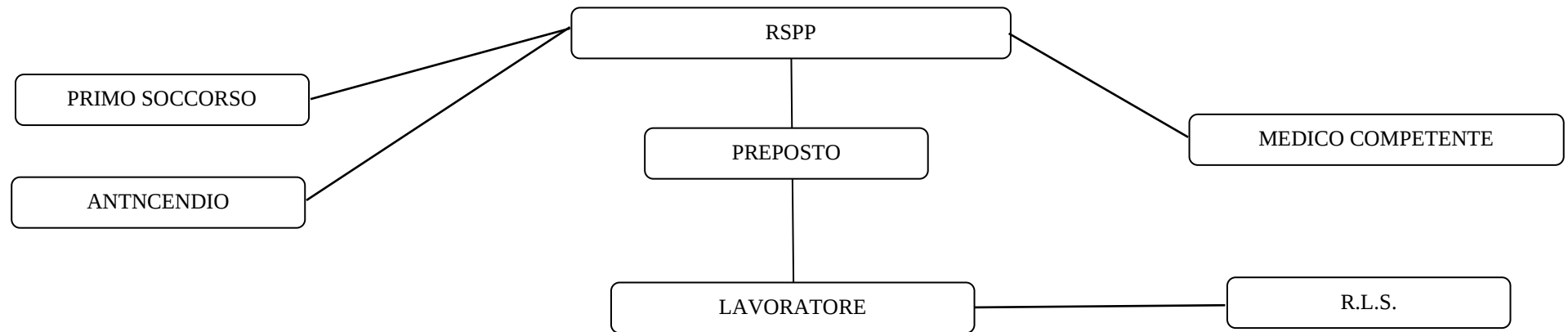
Il RSPP organizza anche le riunioni periodiche sulla sicurezza prevista dalle norme vigenti e redige e fa sottoscrivere un verbale, mettendolo a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

10. Comunicazione con l'organismo di Vigilanza

Il RSPP deve inviare all'Organismo di Vigilanza un report informativo, con cadenza trimestrale, comprendente almeno:

- descrizione degli incidenti/infortuni eventualmente occorsi;
- risultati delle attività di monitoraggio e verifica effettuate;
- stato di attuazione del programma di miglioramento;
- segnalazioni ricevute;
- risultati di eventuali accertamenti degli organismi di controllo.

In caso di infortuni che abbiano causato (o avrebbero potuto causare) lesioni gravi il RSPP avverte tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.



Bidiemme Costruzioni srl	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	

RSPP	Geom. Antonio Melaragno
PREPOSTI	Iglieri Luciano, Bucciero Michele e Di Fiore Vito
RESPONSABILI PRIMO SOCCORSO	Iglieri Luciano, Antonesei Ioan Sorin, Bucciero Michele e Di Fiore Vito
RESPONSABILI ANTINCENDIO	Iglieri Luciano, Antonesei Ioan Sorin, Bucciero Michele e Di Fiore Vito
RLS	Iglieri Luciano
MEDICO COMPETENTE	Dott. Paolo Carmine

La ditta BIDIEMME COSTRUZIONI S.R.L. è una ditta specializzata nella manutenzione di ponti e viadotti stradali e nella sostituzione di apparecchi di appoggio e giunti di dilatazione operante su tutto il territorio nazionale. Nell'ufficio della sede legale, in cui operano il titolare ed un impiegato amministrativo viene svolta la gestione dell'azienda. La ditta ha un deposito, ubicato nel comune di Pesche, in contrada Reniccio, snc adibito esclusivamente al ricovero dei mezzi e delle attrezzature.

Il Datore di Lavoro ha ottemperato a quanto disposto dall' art. 31 del D. Lgs. 81/08 per la costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione.

In particolare, come previsto all'art. 34 del D.Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai Rischi.

Sono state osservate tutte le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come definite all' *art. 15 del D.Lgs. 81/08*, e precisamente:

E' stata prevista la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro come dettagliato nel documento di valutazione, si è provveduto all'eliminazione dei rischi e, ove ciò non è possibile, alla loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso Tecnico sono stati rispettati i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo.

E' stata attuata, per quanto possibile, la riduzione dei rischi alla fonte, è stata prevista la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso, è stato limitato al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio, è stato previsto un utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro, è stata data la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale. E' stato previsto il controllo sanitario dei lavoratori, si provvederà all' allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e all'adibizione, ove possibile, ad altra mansione, viene effettuata l'adeguata informazione e formazione per i lavoratori, per dirigenti, i preposti e per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, vengono impartite istruzioni adeguate a tutti i lavoratori, è stata prevista la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, è stata effettuata un' attenta programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi.

Sono state dettagliate le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, compreso l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza, è stata programmata la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non comporteranno mai oneri finanziari per i lavoratori.

Sono stati designati preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

Sono stati informati tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

Sono stati programmati gli interventi, presi i provvedimenti e date le istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

Sono stati adottati i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

Ai fini delle designazioni si è tenuto conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda e della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui *all'articolo 46 del D.Lgs. 81/08* (decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998 e decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

In cantiere saranno sempre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione.

In cantiere viene esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici:

- Vigili del Fuoco;
- Pronto soccorso;
- Ospedale;
- Vigili Urbani;
- Carabinieri;
- Polizia;

In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare l'addetto all'emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell'addetto all'emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata.

In caso d'incendio chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.

Rispondere con calma alle domande dell'operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e telefono dell'azienda, informazioni sull'incendio.

Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l'operatore. Attendere i soccorsi esterni al di fuori del cantiere.

In caso d'infortunio o malore Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.

Rispondere con calma alle domande dell'operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.

Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

REGOLE COMPORTAMENTALI

Seguire i consigli dell'operatore della Centrale Operativa 118. Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire. Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.). Incoraggiare e assicurare il paziente. Inviare, se del caso, una persona ad attendere l'ambulanza in un luogo facilmente individuabile. Assicurarsi che il percorso per l'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Si intende per attrezzatura di lavoro qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro, mentre si intende per uso di un'attrezzatura di lavoro qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio. Qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso viene definita zona pericolosa e qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa viene definito quale lavoratore esposto.

REQUISITI DI SICUREZZA

Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori sono conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Per le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto viene controllata la conformità ai requisiti generali di sicurezza riportati nell'allegato V del D.Lgs. 81/08.

Le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, potranno essere considerate conformi, come indicato al comma 3 dello stesso art. 70 del D.Lgs. 81/08.

Saranno messe a disposizione dei lavoratori esclusivamente attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza indicati, idonee ai fini della salute e sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

All'atto della scelta delle nuove attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
- i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso;

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, vengono adottate adeguate misure tecniche ed organizzative e vengono rispettate tutte quelle riportate nell'allegato VI del D.Lgs. 81/08.

Tutte le attrezzature di lavoro sono state installate correttamente e si controlla, tramite un preposto, che le stesse vengano utilizzate conformemente alle istruzioni d'uso.

Le attrezzature di lavoro sono oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza, sono corredate, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione, sono assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza eventualmente stabilite con specifico provvedimento regolamentare o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

Per le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione si provvede che le stesse vengano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni eventuale successivo montaggio, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.

Per le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose, si provvede che esse siano sottoposte a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi, a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

I controlli, volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e vengono effettuati da persona competente.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongono di ogni necessaria informazione e istruzione e riceveranno una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:

- alle condizioni di impiego delle attrezzature;
- alle situazioni anormali prevedibili.

I lavoratori sono informati sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle proprie attrezzature di lavoro, sui rischi relativi alle attrezzature di lavoro presenti nel cantiere. Tutte le informazioni e le istruzioni d'uso verranno impartite in modo comprensibile ai lavoratori interessati e ci si accerta che esse siano state recepite. I lavoratori addetti all'uso di escavatori, gru su autocarro, piattaforme di lavoro mobili elevabili, montaggio e smontaggio di ponteggio, trabattelli e montaggio e smontaggio di segnaletica nei cantieri stradali, sono tutti in possesso di attestati per l'utilizzo di dette attrezzature. Tutti i lavoratori sono in possesso dell'attestato di formazione generale e specifica per lavoratori.

Tutti i lavoratori vengono verbalmente informati periodicamente dal datore di lavoro sui rischi specifici derivanti dalle attività che si svolgono in cantiere.

Tutti i lavoratori, prima di essere impiegati nelle lavorazioni, vengono sottoposti a visita medica preventiva.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

Tutti i lavoratori sono stati dotati dal datore di lavoro dei seguenti D.P.I.

- Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420);
- Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344);
- Indumenti protettivi adeguati (Conforme UNI EN 342-343);
- Elmetto (Conforme UNI EN 397);
- Indumenti ALTA VISIBILITA' per lavori in presenza di traffico autoveicolare CLASSE 3;
- Cuffia o inserti antirumore;
- Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149);
- Mascherina con carboni attivi (Conforme UNI EN 149);
- Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166);
- Guanti imbottiti contro le vibrazioni;
- Guanti Per saldature (Conformi UNI EN 388,407,420);
- Occhiali per saldature (Conformi UNI EN 166, 169);
- Mascherina Specifica per saldature (Conformi UNI EN 149);
- Sistema Anticaduta;

Per proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. E' previsto l'impiego obbligatorio dei DPI quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. I DPI sono conformi alle norme di cui al *D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475*, e sue successive modificazioni e sono adeguati ai rischi da prevenire. Essi, inoltre terranno conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore, potranno essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. Ai fini della scelta dei DPI, il datore di lavoro, ha effettuato l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi ha individuato le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi stessi, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI. Ha valutato, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le ha raffrontate con le caratteristiche individuate nella scelta degli stessi, provvede ad aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Sono state individuate, le condizioni in cui i DPI devono essere usati, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione dell'entità del rischio, frequenza dell'esposizione al rischio, caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore, prestazioni del DPI.

Il Datore di lavoro, mantiene in efficienza i DPI e assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante, provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante, fornisce istruzioni dettagliate, ma comprensibili per i lavoratori, destina ogni DPI ad un uso personale, informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge, rende disponibile nel cantiere un'informazione adeguata su ogni DPI, stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;

ESPOSIZIONE AL RUMORE 1

Il datore di lavoro valuta il rumore durante le effettive attività lavorative, prendendo in considerazione in particolare, il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo, i valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all'art. 189 del D.Lgs. 81/08. Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interazioni tra rumore e sostanze ototossiche connesse all'attività svolta e fra rumore e vibrazioni, seguendo attentamente l'orientamento della letteratura scientifica e sanitaria ed i suggerimenti del medico competente.

Le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature impiegate, in conformità alle vigenti disposizioni in materia e la scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore, la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione nel caso in cui il Livello di esposizione sia pari a 80 dB(A) viene effettuata la Formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore.

ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI 2

Il datore di lavoro individua per ogni lavoratore, del tempo di esposizione (rappresentativo del periodo di maggior esposizione in relazione alle effettive situazioni di lavoro), i lavoratori esposti al rischio,

Il datore di lavoro valuta l'esposizione vibrazioni procedendo nel determinare la fascia di appartenenza e le misure di prevenzione da adottare si dovranno confrontare i valori di A(8) con i seguenti range:

- $A(8) \leq 2,5$ **RISCHIO BASSO** Nessuna misura specifica obbligatoria, comunque viene effettuata l'informazione e la formazione dei lavoratori;
- $2,5 < A(8) \leq 5$ **RISCHIO MEDIO** viene effettuata l'informazione/Formazione dei lavoratori esposti al rischio, i controlli sanitari periodici e misure per abbattere il rischio;
- $A(8) > 5$ **RISCHIO INACCETTABILE** viene effettuata la sostituzione immediata della macchina/attrezzo/apparecchiatura;

SOSTANZE E PRODOTTI CHIMICI 3

Il datore di lavoro prima di procedere alle lavorazioni fa una valutazione tesa ad evitare l'impiego di sostanze chimiche nocive e a sostituire ciò che è nocivo con ciò che non lo è o lo è meno, prima dell'impiego della specifica sostanza sarà consultata l'etichettatura e le istruzioni per l'uso al fine di applicare le misure di sicurezza più opportune, la quantità dell'agente chimico da impiegare sarà ridotta al minimo richiesto dalla lavorazione, tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati e formati sulle modalità di deposito e di impiego delle sostanze, sui rischi per la salute connessi, sulle attività di prevenzione da porre in essere e sulle procedure anche di pronto soccorso da adottare in caso di emergenza.

Durante l'attività è fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro, è indispensabile indossare l'equipaggiamento idoneo (guanti, calzature, maschere per la protezione delle vie respiratorie, tute etc.) da adottarsi in funzione degli specifici agenti chimici presenti.

Dopo l'attività tutti gli esposti eseguono una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il lavaggio delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti indossati, è prestata una particolare attenzione alle modalità di smaltimento degli eventuali residui della lavorazione (es. contenitori usati).

PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO

In cantiere sono presenti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Detti presidi sono contenuti in una Cassetta di Pronto Soccorso.

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

1. Guanti sterili monouso (5 paia);
2. Visiera paraschizzi;
3. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1);
4. Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3);
5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10);
6. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2);
7. Teli sterili monouso (2);
8. Pinzette da medicazione sterili monouso (2);
9. Confezione di rete elastica di misura media (1);
10. Confezione di cotone idrofilo (1);
11. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2);
12. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2);
13. Un paio di forbici;
14. Lacci emostatici (3);

- 15. Ghiaccio pronto uso (due confezioni);
- 16. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2);
- 17. Termometro;
- 18. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa;

RISCHIO INCENDIO

Al fine di eliminare o quantomeno ridurre le possibili cause di incendio in cantiere sono predisposte le seguenti misure:

- 1) Miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti;
- 2) Installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione;
- 3) Controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti;
- 4) Controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche;
- 5) Riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate;
- 6) Divieto assoluto di fumare quando si utilizzano sostanze infiammabili;
- 7) La formazione e l'informazione del personale operante costituisce rilevante importanza per l'eliminazione delle fonti di innesco dovute a comportamenti incauti durante l'utilizzo di liquidi infiammabili o gas e a garantire il tempestivo intervento.
- 8) La presenza costante in cantiere del personale addetto al servizio di prevenzione incendio;
- 9) La presenza in cantiere di estintori a polvere;

La valutazione dei rischi è stata effettuata dal Datore di Lavoro con la collaborazione del Medico Competente, per quanto di sua competenza ed il coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

BIDIEMME COSTRUZIONI s.r.l.
Corso Risorgimento 345
86170 - ISERNIA
C.F. e Part. IVA 00843650946
Tel/Fax 0865.571120

